

ATTO N. DD 4593

DEL 17/09/2021

Rep. di struttura DD-TA2 N. 663

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno. Nuovo impianto idroelettrico presso la traversa esistente un tempo a servizio della Bealera Vecchia di Lucento. Titolare: Cesar S.r.l. - Pratica prov. n. 155/151 - ASSENSO.

Premesso che

con domanda in data 11/6/2015 Giò Costruzioni S.r.l. ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico da attuarsi dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno in corrispondenza della traversa esistente un tempo a servizio del Canale irriguo denominato "Bealera Vecchia di Lucento", in misura di una portata massima derivabile pari a 40.000 l/s, di una portata media pari a 19.398 per produrre sul salto di 2,5 m la potenza nominale media di 477 kW;

unitamente alla predetta domanda di concessione di derivazione d'acqua Giò Costruzioni S.r.l. ha presentato altresì domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e contestuale istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio del relativo nuovo impianto idroelettrico in Comune di Collegno;

la predetta domanda di concessione è stata pubblicata sul BUR n. 30 del 30/7/2015 e all'Albo Pretorio del Comune di Collegno a mezzo di Ordinanza prot. n. 103915 del 16/7/2015;

in data 8/9/2015 la Società Centro Piemonte Servizi S.r.l. ha presentato domanda di avvio della fase di verifica ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. e contestuale domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. che, con Ordinanza prot. n. 131032 del 21/9/2015 pubblicata sul BUR n. 39 del 1/10/2015, è stata dichiarata concorrente con la domanda in parola;

in data 9/9/2015 si è svolta la Visita Locale di istruttoria e con successiva nota in data 10/9/2015 prot. n. 126498 è stato dichiarato sospeso il procedimento relativo alle domande Giò Costruzioni S.r.l. al fine di consentire l'espletamento della fase di verifica di VIA da parte della citata domanda concorrente di Centro Piemonte Servizi S.r.l.; procedura di verifica successivamente conclusasi con D.D. n. 74-39372 del

1/12/2015;

con nota in data 22/9/2015 prot. n. 27397 l'Agazia Interregionale per il Fiume Po (AIPo) ha espresso parere negativo in ordine alla compatibilità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e alla compatibilità ai sensi del PAI dell'intervento di cui alla domanda in data 11/6/2015 e con nota in data 14/12/2015 prot. n. 177008 è stata trasmessa a Giò Costruzioni S.r.l. la comunicazione ex art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

con successive note in data 24/12/2015 la Soc. Giò Costruzioni ha trasmesso le proprie controdeduzioni e osservazioni, introducendo alcune modifiche alle opere e producendo specifici approfondimenti sulla base dei quali in data 22/3/2016, in sede di riunione della Conferenza di Servizi appositamente convocata, acquisito altresì il nuovo parere di AIPo espresso in linea favorevole con prot. n. 5627 del 3/3/2016, si è dato atto del superamento dei motivi ostativi di cui alla predetta comunicazione prot. n. 177008/2015 e si è proceduto all'individuazione delle integrazioni necessarie ai fini dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di VIA;

in data 1/8/2016 il proponente ha depositato la documentazione integrativa complessivamente richiesta; elaborati successivamente esaminati dalla Conferenza in sede di riunione in data 24/1/2017 nel corso della quale la Conferenza medesima ha dato atto dell'assenza di motivi ostativi alla realizzabilità dell'intervento in parola consentendo alla domanda in oggetto di essere ammessa alla valutazione comparativa prevista a norma dei disposti del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i.;

in data 14/7/2017, in attuazione dell'art. 26, co. 6 e 7 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., la Conferenza di Servizi ha condotto la valutazione, coordinata e contestuale, dei due progetti concorrenti in funzione della quale entrambi sono risultati in linea di massima compatibili ai fini della procedura di VIA; inoltre, sulla base dei requisiti di cui all'art. 18 del medesimo D.P.G.R., il progetto presentato da Giò Costruzioni S.r.l. è stato ritenuto preferibile ai fini della concorrenza nell'ambito della procedura di concessione di derivazione d'acqua e della relativa graduatoria;

con nota in data 29/11/2017 la Giò Costruzioni S.r.l. con sede in Sanremo (IM), in via Padre Semeria n. 217 P.IVA 01456280088 e la Cesar S.r.l. con sede legale in Ceva (CN), in via Garesio n. 4E – P.IVA 03735050043 hanno chiesto, rispettivamente, di cedere e subentrare nelle istanze di Autorizzazione Unica, concessione di derivazione d'acqua e di pronuncia di compatibilità ambientale in parola;

con successive PEC in data 30/11/2017, 22/12/2017 e 22/3/2018 il proponente ha depositato agli atti la documentazione integrativa e gli aggiornamenti progettuali indispensabili al prosieguo dell'istruttoria integrata prevista a norma del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. con particolare riferimento alla documentazione richiesta ai fini del procedimento ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; documentazione esaminata in data 18/5/2018, in sede di riunione della Conferenza di Servizi;

con nota prot. n. 67305 del 1/6/2018 è stata infine richiesta la documentazione integrativa utile al perfezionamento dell'iter finalizzato all'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

con trasmissione in data 30/8/2018 e successive consegne in data 1/7/2019, 18/10/2019, 8/11/2019, 12/3/2021, 28/6/2021 e 4/8/2021 la Società Cesar ha reso disponibile tutta la documentazione tecnica

complessivamente richiesta e un completo aggiornamento degli elaborati progettuali utile ai lavori conclusivi della Conferenza di Servizi;

in conformità ai disposti di cui al D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. la documentazione tecnica è stata dunque esaminata, nell'ambito di un procedimento integrato con la procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, a valle dello scioglimento del nodo della concorrenza di cui all'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., con il procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., mediante un totale di n. 5 riunioni della Conferenza di Servizi in data 22/3/2016, 24/1/2017, 14/7/2017, 18/5/2018 ed infine in data 5/8/2021;

nell'ambito della suddetta documentazione tecnica, perfezionata infine grazie all'ultima consegna in data 10/9/2021 a costituire un progetto definitivo, univoco, completo e aggiornato in tutte le parti, sulla base di quanto emerso, valutato e richiesto in sede di istruttoria tecnica condotta, i dati relativi alla concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno sono riportati nella misura definitiva di una portata massima derivabile limitata a 32.000 l/s, una portata media derivabile scesa a 16.000 l/s per produrre sul salto medio di metri 2,54 la potenza nominale media di kW 399 con restituzione finale sempre nel T. Dora Riparia in Comune di Collegno immediatamente a valle della stessa traversa di presa;

con D.D. n. 713-12503 del 15/11/2019 di questa Direzione è stata definitivamente accolta la rinuncia da parte della Città di Torino al riconoscimento di derivazione idrica dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno attuato a mezzo della Bealera Vecchia di Lucento ad uso agricolo e civile specificando che: le relative opere di derivazioni esistenti ubicate in aree del demanio idrico, non venendo queste acquisite dall'Agenzia del Demanio, seguiranno la presente nuova concessione in capo a Cesar S.r.l. che ne diventerà l'unico utilizzatore e responsabile ai fini degli obblighi connessi alla propria derivazione idrica mentre le canalizzazioni esistenti saranno mantenute con funzioni di convogliamento e deflusso delle acque di pioggia la cui competenza è in capo ai Comuni in cui le stesse scorrono; e disponendo a cura di Cesar S.r.l., al momento dell'ottenimento della presente nuova concessione di derivazione d'acqua, la chiusura permanente e definitiva della presa a Servizio della Bealera Vecchia di Lucento, affinché la stessa non possa derivare acqua dal corpo idrico naturale in nessuna condizione idrologica.

Considerato che

il Piano di Tutela delle Acque (PTA) - approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.07 - ubica l'intervento in questione nell'area idrografica "AI11 Dora Riparia" ed il corso d'acqua è inserito tra i "corsi d'acqua naturali significativi";

il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) - adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) con Delib. n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con riferimento al secondo ciclo di pianificazione (PdGPo2015), adottato con Delib. n. 7 del 17/12/2015 e approvato con Delib. n. 1 del 3/3/2016 - identifica il Corpo Idrico oggetto di intervento con il codice "06SS4F173pi" classificato in stato ecologico "sufficiente", stato chimico "buono" e stato ambientale complessivo "non buono" con obiettivi di qualità ecologico "buono" posticipato al 2021 e chimico "buono" conseguito al 2015";

i nuovi dati ufficiali relativi all'ultimo sessennio di monitoraggio delle acque (2014-2019), inclusi nel Progetto di Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021 adottato dall'Autorità di bacino

distrettuale del Fiume Po con Delib. n. 2 del 29 dicembre 2020, confermano anche per il prossimo ciclo di pianificazione di bacino (PdGPo2021) lo stato ecologico “sufficiente” con, pertanto, la necessità di prorogare ulteriormente il termine utile al raggiungimento dell’obiettivo di stato ecologico “buono” seppur gli stessi documenti del PdGPo2021 evidenzino come l’attuale gap ancora da colmare per raggiungere l’obiettivo di stato ecologico “buono” sia ritenuto basso;

la domanda di concessione di derivazione d’acqua in questione risulta essere stata presentata prima del 12/1/2016, data di pubblicazione e di entrata in vigore della Direttiva “*Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico padano*” (“Direttiva Derivazioni”) e pertanto come indicato nel dispositivo della Delibera di adozione e segnalato nella comunicazione prot. n. 354 del 25/1/2016 della AdBPo detta Direttiva non è applicabile in modo vincolante alla istruttoria ma costituisce e ha costituito un elemento integrativo di valutazione;

in applicazione della “Direttiva Derivazioni”, - di cui alla Delib. del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Delib. della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017, che costituisce oggi lo strumento di riferimento a livello di Distretto Idrografico del Fiume Po per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi, con carattere vincolante per tutte le istanze di nuova concessione presentate a partire dalla data del 13/1/2016 - la nuova derivazione d’acqua richiesta può essere considerata compatibile con il contesto fluviale in esame grazie all’applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato;

il PTC2, approvato dal Consiglio della Regione Piemonte con deliberazione n. 121-29759 del 21/7/2011 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul BUR n. 32 del 11/8/2011 recepisce, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, le disposizioni del PTA, del PdGPo e del PAI. Per quanto concerne il settore energetico, ai sensi dell’art. 30 delle NdA, nelle more della adozione di specifici provvedimenti regionali restano validi i criteri e le prescrizioni riportati sulle “*Linee Guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili*”, approvate con D.C.P. n. 40-10467 del 25/5/2010 come modificate dalla D.C.P. n. 26817 del 20/7/2010; in tal senso il progetto in parola ricade in “*area di repulsione*” con riferimento alle seguenti categorie: “*aree inserite in classe III della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica allegata agli strumenti urbanistici adeguati al PAI*”. In tali zone non è esclusa la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, che può essere valutata caso per caso così come effettivamente analizzato in sede istruttoria da parte della Conferenza di Servizi.

Dato atto che

a seguito della pubblicazione della citata Ordinanza prot. n. 103915/2015 all’albo pretorio della Città di Collegno e dello svolgimento della visita locale di istruttoria non sono pervenute opposizioni né osservazioni;

sono stati acquisiti i pareri, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R 2015, in senso favorevole. In particolare: con nota prot. n. 1231 del 1/3/2016 l’Autorità

di Bacino del Fiume Po ha dichiarato la compatibilità della derivazione in parola, condizionatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e alla sua ininfluenza e compatibilità rispetto agli obiettivi fissati dal PTA Regionale e dal PdGPO; con note prott. nn. 5627 del 3/3/2016 e 20582 del 3/8/2021 l'Agenda Interregionale per il Fiume Po (AIPo), in qualità di Autorità idraulica competente, ha espresso parere favorevole con prescrizioni; il Comando Regione Militare Nord ha rilasciato il proprio Nulla Contro con prot. n. 2517 del 12/2/2018; la Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo ha trasmesso la D.D. n. 112 del 16/1/2018 di approvazione dei lavori di costruzione dello sbarramento e del relativo disciplinare di costruzione di cui all'art. 9 del D.P.G.R. n. 12/R 2004; sono state acquisite le valutazioni favorevoli della Città di Collegno e di ARPA Piemonte;

durante i lavori della predetta riunione conclusiva del 5/8/2021, convocata in forma simultanea e modalità sincrona con nota prot. n. 77413 del 20/7/2021 di questa Amministrazione, la Conferenza di Servizi, avuta evidenza di tutto quanto complessivamente valutato ed emerso nel corso dell'istruttoria condotta e della stessa riunione conclusiva, preso atto di quanto sopra richiamato, si è espressa favorevolmente all'attuazione dell'iniziativa di Cesar S.r.l.;

con D.D. n. 4238 del 30/8/2021 del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., è stato formalizzato il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al complesso di opere e interventi di cui al progetto in parola denominato "*Derivazione idroelettrica sul fiume Dora Riparia presso la traversa esistente della derivazione irrigua Bealera Vecchia di Lucento in Comune di Collegno*", subordinatamente all'ottemperanza delle condizioni ambientali, prescrizioni e adempimenti contenute nello stesso provvedimento e nei relativi allegati.

Dato atto altresì che

l'istruttoria è stata svolta a norma di Legge e l'intervento in questione è - sulla base della documentazione presentata dal richiedente e da quanto emerso nel corso del procedimento - compatibile con le previsioni dei sopra citati strumenti di pianificazione in merito al raggiungimento degli obiettivi di qualità e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua captato, tenuto conto dell'art. 12bis co. 1 lett a) del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96 co. 3 del D.Lgs. 152/2006. Ciò in quanto: prevede, con un intervento puntuale e da attuarsi in un contesto fluviale già antropizzato, la realizzazione di una nuova centralina di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile posizionata in corrispondenza di un'opera trasversale esistente e un tempo a servizio della derivazione propria della Bealera Vecchia di Lucento, con restituzione delle acque derivate immediatamente a valle della traversa esistente medesima; inoltre è previsto il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale conforme alle disposizioni regolamentari vigenti, così come è prevista l'introduzione di alcuni specifici manufatti finalizzati al ripristino della continuità fluviale in tutte le condizioni idrologiche ove attualmente, per effetto della presenza della traversa esistente, la stessa risulta essere interrotta da un dislivello ritenuto insormontabile dall'ittiofauna; prevede la realizzazione di una nuova opera di fondazione su cui sarà installato un dispositivo mobile di innalzamento del livello idrico, completamente abbattibile, funzionale al prelievo e che non modificherà il deflusso in alveo in condizioni di piena;

i fattori di impatto derivanti dal progetto sono stati in dettaglio analizzati nel corso del procedimento in parola e sono stati ritenuti compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sulla base della documentazione tecnica agli atti e fatte salve le prescrizioni che saranno inserite nel disciplinare di

concessione e nei provvedimenti finali e quanto potrà emergere nel corso del monitoraggio *post-operam* della derivazione in questione sulla base del quale, qualora emergano elementi di peggioramento in relazione ai citati obiettivi di qualità, potranno in ogni caso essere modificati i parametri di concessione;

la Società proponente ha provveduto, su indicazione di ARPA Piemonte, ad effettuare una campagna di monitoraggio ambientale *ante-operam* che sarà da perfezionare con alcuni ulteriori approfondimenti e, successivamente, da verificare durante la fase di cantiere e di *post-operam* mediante le apposite campagne di monitoraggio previste e richieste da ARPA Piemonte allo scopo di evidenziare eventuali alterazioni ascrivibili all'intervento in parola;

è stato predisposto il Disciplinare di concessione contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la nuova derivazione d'acqua e parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono state recepite le misure previste dalle citate pianificazioni;

questa Amministrazione ha chiesto alla Prefettura competente le informazioni ex art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, rif. procedura informatizzata prot. in entrata n. 0019032 del 28/4/2021, e non essendo ad oggi tali informazioni pervenute può comunque darsi luogo alla concessione richiesta sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159;

a seguito della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito favorevole svoltasi il 5/8/2021 e a quanto intercorso in sede di procedimento, il presente provvedimento costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata da questa Amministrazione precedente.

Ritenuto

di poter assentire al soggetto richiedente, in base alle risultanze di istruttoria, la concessione di derivazione d'acqua richiesta come da progetto presentato e con le prescrizioni e le cautele sotto riportate.

Atteso

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- Il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

- La L.R. n. 44/2000 e s.m.i. "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98";
- La L.R. n. 40/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.P.G.R. 29 Luglio 2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R;
- Il D.P.G.R. 6 Dicembre 2004 n. 15/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";
- Il D.P.G.R. 10 Ottobre 2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";
- Il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";
- Il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- La D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque (PTA)";
- La D.G.R. n. 28-7253 del 20/7/2018 di "Adozione del Progetto di revisione del PTA ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1977" e la successiva D.G.R. n. 64-8118 del 14/12/2018 con la quale la Giunta Regionale ha trasmesso al Consiglio Regionale gli elaborati definitivi del PTA per l'approvazione;
- La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po", la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 e la Deliberazione n. 1 del 3/3/2016 rispettivamente di adozione e approvazione del "Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- La Deliberazione della Conf. Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po n. 2 del 29/12/2020 di adozione del Progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico del fiume Po, indicato con "Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021 PdGPo2021";
- La "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia

del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;

- La Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 4 del 14/12/2017, di "Adozione della Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del Distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti o Direttiva Deflussi Ecologici" in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13/02/2017;
- Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21.7.2011 ed in particolare le "linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili";
- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 50 della Legge 7.4.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5.6.2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di assentire a Cesar S.r.l. - C.F./P.IVA n. 03735050043 - con sede legale in Comune di Ceva (CN), via Garessio 4E, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno in misura di litri/sec massimi 32.000 l/s e medi 16.000 l/s ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,54 la potenza nominale media di 399 kW con una producibilità media annua stimata in 2,9 GWh, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Città di Collegno), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o

quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
8. che il canone e i sovracani di cui ai punti precedenti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 17/09/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2021-09-14_DISCIPLINARE_rep107.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Repertorio n. 107 del 14/09/2021

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno ad uso energetico (uso effettivo) chiesta con domanda in data 11/6/2015 da Giò Costruzioni S.r.l. con sede locale in Sanremo (IM), via Padre Semeria n. 217 - C.F./P.IVA n. 01456280088 a cui è subentrata Cesar S.r.l. con sede legale in Comune di Ceva (CN), via Garessio 4E - C.F./P.IVA n. 03735050043 (*codice identificativo univoco: TO-A-10731, n. pratica: 155/151*). Ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. il presente disciplinare è vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola la Città metropolitana di Torino con sede legale in Torino in C.so Inghilterra n. 7 - C.F./P.IVA n. 01907990012, solo dalla sua approvazione.

Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

La quantità d'acqua da derivare dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno è fissata in misura non superiore a l/s 32.000 per una portata media di l/s 16.000.

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

L'acqua derivata è utilizzata per uso produzione di energia idroelettrica, corrispondente all'uso energetico ai sensi del D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R.



CESAR S.r.l.
Via Garessio, 4/E-12073 CEVA (CN)
Tel. 0174.704273
P.IVA/C.F.: 03735050043

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA


Le opere di presa dell'acqua dal Torrente Dora Riparia dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui agli elaborati elencati nel provvedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., oggetto del procedimento istruttorio integrato disciplinato dal D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e conservati agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le eventuali varianti che verranno proposte in sede di progettazione esecutiva e che saranno riconosciute ammissibili, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Gli stessi includono altresì il progetto definitivo della dismissione dell'impianto e delle misure di reinserimento e recupero ambientale. Dette opere consistono in una nuova opera di fondazione in c.a. localizzata in Collegno in stretta adiacenza all'esistente traversa fissa un tempo a servizio della Bealera Vecchia di Lucento. Sulla nuova struttura è prevista l'installazione di un sovrizzo mobile costituito da uno sbarramento gonfiabile ampio, sulla sommità, 63,40 m e in grado di elevare l'attuale quota di sfioro di circa 1,5 m sino al livello di massima ritenuta posto a 261,242 m s.l.m.. La presente porzione mobile dello sbarramento sarà inclusa tra due spalle laterali in c.a. caratterizzate a loro volta da una quota di elevazione pari a 261,58 m s.l.m.. La nuova traversa è dotata altresì di uno scarico di fondo e di due distinti passaggi per la risalita



dell'ittiofauna in c.a. costituiti da una serie di vasche successive collegate idraulicamente da fenditure verticali a tutta altezza dotate di deflettori. L'opera di presa è prevista in sponda sinistra, mediante un manufatto interrato in cls di dimensioni pari a 25,0 x 2,1 m dotato di paratronchi metallico con sistema di rimozione del materiale trattenuto mediante braccio meccanico: la quota di captazione è posta a 259,21 m s.l.m.. Essa permette di convogliare la portata captata verso la vasca di carico a cielo aperto, divisa in due porzioni da un setto in muratura e dotata di due paratoie piane automatiche per la gestione distinta delle due turbine e di un doppio sistema griglia-sgrigliatore. Le due turbine Kaplan ad asse verticale sono poste entro un fabbricato completamente interrato di dimensioni utili di metri 15,6 x 13,7 x 4,2 al cui interno sono altresì allocati i generatori, i trasformatori e i relativi quadri di gestione e il sistema di gestione dello sbarramento gonfiabile. La restituzione delle acque avviene immediatamente a valle della traversa mediante i diffusori delle due turbine ove è prevista una platea in massi intasati estesa sull'intera ampiezza della traversa.

La limitazione del prelievo è operata dai meccanismi di regolazione delle turbine idrauliche tarati per impedire il passaggio di una portata maggiore di quella massima di concessione. I dispositivi sono regolati in continuo in funzione della misura delle portate derivate dalle singole turbine. La portata rilasciata in corrispondenza della traversa è misurata in funzione dell'altezza piezometrica della vena idraulica che alimenta i passaggi per l'ittiofauna e di quella che stramazza sulla soglia dello sbarramento. Queste altezze sono


CESAR S.r.l.s
Via Garesio, 4/E-12079 CEVA (CN)
Tel. 0171-704273
P.IVA/C.F.: 03735050042



misurate grazie a due sensori idrometrici ad ultrasuoni posti a monte della traversa presso la sponda destra e la sponda sinistra; l'altezza dello sbarramento gonfiabile è misurata da alcuni distanziometri laser montati all'interno del tubolare elastomerico. La portata derivata e restituita attraverso le turbine è misurata per via indiretta attraverso sensori di pressione a celle di carico installati nei diffusori. Lo sbarramento mobile è regolato in continuo in base alla misura idrometrica del bacino di monte, al fine di mantenere il pelo libero a monte della traversa alla quota di regolazione pari a 261,31 m s.l.m. per una conseguente lama stramazzone sullo sbarramento di circa 68 mm. Lo sbarramento mobile sarà dotato di dispositivi idraulico-meccanici di intervento certo e sicuro, in grado di intervenire in sicurezza, anche in assenza di alimentazione elettrica, ogniqualvolta venga raggiunta la quota di massima regolazione posta a 261,41 m s.l.m., al fine di permettere l'abbattimento del sopralzo gonfiabile consentendo il deflusso in sicurezza delle portate in arrivo in tutte le condizioni idrologiche e garantendo la sicurezza idraulica del contesto di intervento: in presenza di eventi di piena è comunque obbligatorio prevedere il completo abbattimento del sopralzo gonfiabile al fine di garantire il corretto deflusso delle portate in arrivo.

Art. 5 – PARAMETRI IN BASE AI QUALI E' STABILITO IL CANONE

Il dislivello medio tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri 2,54. In conseguenza la potenza nominale media in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a kW 399.

Art. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, il concessionario realizzerà e dovrà mantenere in perfetta efficienza tutte le opere modulatrici e limitatrici della portata derivata in conformità a quanto descritto nel progetto citato all'art. 4. Ai sensi del D.P.G.R. 7/R/2007, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura e di lettura dei livelli e di registrazione delle portate e dei volumi derivati: tra gli altri è da prevedere l'installazione, in posizione visibile, di un'asta graduata per la lettura del livello idrico di monte con in chiara evidenza le quote relative al livello di normale regolazione e al livello di massima regolazione raggiunto il quale lo sbarramento mobile deve essere abbattuto. La descrizione delle caratteristiche di tali dispositivi, le modalità della loro installazione, di registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte sono riportate nell'ambito del progetto di cui all'art. 4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori è fatto obbligo di comunicare alla Autorità concedente e ad ARPA Piemonte l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e registrazione di cui sopra, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 ed una planimetria di dettaglio, in scala adeguata, riportanti la localizzazione della strumentazione. Il concessionario



CESAR S.r.l.
Via Garassio, 4/E-12073 CEVA (CN)
Tel. 0172-709273
P.IVA CF: 03735050043

[Firma manoscritta]

è tenuto agli obblighi inerenti la manutenzione e il controllo della strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati, previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 25.6.2007 n. 7/R. I dati derivanti dalle misurazioni sono trasmessi alla Regione Piemonte, servizio web misuratori e alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, secondo le modalità di cui all'art. 13 del medesimo D.P.G.R.. L'Amministrazione concedente, qualora lo ritenga necessario, si riserva di imporre ulteriori opportune opere modulatrici e limitatrici che, ove richieste, dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario nei tempi che verranno prescritti.

Art. 7 - CANALE DI CARICO

Il canale di carico sarà eseguito in conformità al progetto di cui all'art. 4.

Art. 8 - LUOGO E MODALITA' DI RESTITUZIONE

La restituzione avverrà nel T. Dora Riparia in Comune di Collegno, immediatamente a valle della traversa. Il manufatto di restituzione sarà realizzato secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'art. 4.

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nella D.D. n. 4238 del 30/8/2021 di giudizio positivo di compatibilità ambientale e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento




di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

L'esecuzione dei lavori è vincolata alla piena osservanza del Disciplinare di costruzione di cui alla Determinazione n. 112 del 16/1/2018 del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte. L'esercizio della derivazione è subordinato al risultato favorevole del collaudo ex art. 16 D.P.G.R. 9/11/2004, n. 12/R e sarà vincolato anche all'osservanza del Disciplinare di esercizio successivamente da formalizzare a cura del medesimo Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte. Le modalità e le tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo dovranno essere preventivamente comunicate al citato Settore regionale competente per gli sbarramenti ed approvate dallo stesso.

Il progetto esecutivo relativo alla totalità delle opere, da redigersi sulla base di un rilievo georeferito alla rete fiduciaria AIPo ove disponibile, dovrà essere sottoposto all'esame dell'Ufficio Operativo A.I.Po di Torino per verificare il pieno recepimento delle prescrizioni di cui al parere favorevole rilasciato da A.I.Po con prot. n. 567 del 3/3/2016 e successivo prot. n. 20582 del 3/8/2021 che si intende ivi integralmente richiamato. Il suddetto progetto esecutivo dovrà includere tutto quanto stabilito e richiesto nell'ambito dei


CESAR S.r.l.
Via Garfagnino, 4/E - 12073 CEVA (CN)
Tel. 0171 704273
P.IVA/C.F.: 03735050043



predetti contributi di A.I.Po e comprendere, tra l'altro, un piano di cantierizzazione riportante tutte le opere provvisorie previste in alveo, ivi comprese quelle da realizzarsi nelle fasce A e B, corredato dalle verifiche di compatibilità idraulica per i diversi scenari attuativi, tenendo in stretta considerazione l'obbligo di dimensionare tutte le opere provvisorie previste in alveo in modo che risultino facilmente asportabili dalla corrente di piena e che siano caratterizzate da una sommità posta su un livello non superiore al livello della piena caratterizzata da un T_R pari a 2 anni. Al termine dei lavori copia su supporto informatico del citato progetto esecutivo completo dovrà altresì essere consegnata al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio A.I.Po di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Il Concessionario, per l'intera durata della concessione, ha l'onere della manutenzione dell'alveo a monte della traversa, per tutto il tratto interessato dal rigurgito, e a valle della stessa, per tutta l'estensione interessata dalla propagazione dell'onda di piena conseguente al rapido svasso, con mantenimento delle opere di difesa idraulica esistenti e di nuova realizzazione e mantenimento delle sezioni idrauliche di progetto e di provvedere, previa autorizzazione presso gli Enti competenti, direttamente a sua cura e spese alla realizzazione di quegli interventi che risultassero necessari sulla base delle indagini effettuate e/o richiesti dall'Autorità

idraulica competente, atti al mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua. Particolare cura dovrà essere posta affinché venga assicurata una completa trasparenza dell'impianto nei confronti del trasporto solido del corso d'acqua. Nello specifico il concessionario dovrà costantemente monitorare ed assicurare che l'eventuale deposito di materiale nel tratto di rigurgito di monte, venga preso in carico dalla corrente e reso disponibile nel tratto di valle provvedendo all'occorrenza, previa acquisizione degli atti di assenso necessari, alla rimozione manuale dello stesso, con relativo deposito nel tratto di valle, in punti tali da consentirne la presa in carico da parte della corrente. Nel tratto di monte, per tutto il tratto di rigurgito, dovranno essere individuate idonee sezioni di controllo, provvedendo ad eseguire prima della messa in esercizio dell'impianto idoneo rilievo georeferenziato con batimetriche, da ripetere con cadenza annuale, al fine di verificare la necessità di intervenire per il mantenimento delle sezioni di progetto, con movimentazione del materiale del tratto di valle. Le restituzioni grafiche di tali rilievi dovranno essere trasmesse su supporto informatico all'Ufficio A.I.Po di Torino. In caso risulti necessario movimentare il materiale nel tratto di valle, si dovrà provvedere a richiedere la preventiva autorizzazione idraulica all'Ufficio A.I.Po di Torino oltre che ad acquisire i necessari assensi da parte degli ulteriori Enti competenti, fornendo anche idoneo rilievo con relative restituzioni grafiche del tratto ove si intende depositare il materiale, con computo dei relativi volumi di scavo e riporto. Il Concessionario ha l'obbligo di presidiare e



CESAR S.r.l.
Via Garibaldi, 4/E - 10073 CEVA (CN)
Tel. 0174.704273
R.I.V.A.C.F. n° 03735050043

monitorare costantemente la traversa, in particolare in occasione di possibili eventi di piena, verificando l'effettivo e regolare abbattimento dello sbarramento, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi con i referenti del Piani di Protezione Civile Comunale.

Tutte le manovre di invaso e svaso del bacino a monte della traversa di presa dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua e durante i periodi di non funzionamento dell'impianto lo sbarramento mobile dovrà essere completamente abbattuto.

In conseguenza della realizzazione delle opere il Concessionario dovrà promuovere il possibile aggiornamento del citato Piano di Protezione Civile da valutarsi nel merito con i competenti Uffici comunali.

Stante l'accoglimento di cui alla D.D. n. 12503 del 15/11/2019 della definitiva rinuncia da parte della Città di Torino della originaria derivazione a servizio della Bealera Vecchia di Lucento sita ove sono previste le nuove opere in progetto, il concessionario è tenuto ad attuare la completa, permanente e definitiva chiusura della relativa opera di presa affinché la stessa non possa derivare acqua dal corpo idrico naturale in nessuna condizioni idrologica.

Viceversa le relative, annesse canalizzazioni della citata Bealera e altresì della Bealera Nuova di Lucento, la cui definitiva rinuncia, a sua volta, è stata accolta con D.D. n. 2827 del 22/7/2020, saranno mantenute con funzioni di possibile convogliamento e deflusso delle eventuali acque di pioggia.

Qualunque eventuale danno a persone o a cose ascrivibile all'impianto idroelettrico ovvero alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del Concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo indenne l'A.I.Po e la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti medesimi prima dell'attivazione dell'impianto e contestualmente alla comunicazione di fine lavori, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo dei livelli idrici e della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il Concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta, portata derivata e livello idrico corrispondente (a monte dello sbarramento) visibile agevolmente dall'esterno. Tutti i rifiuti tratti dalle opere in alveo dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e



CESAR S.r.l.
Via Garesio 4/E-12073 CEVA (CN)
Tel. 0171-704273
P.IVA/C.F. n. 03735050043

riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10731). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell'istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e in via prioritaria, a valle della traversa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4.507 l/s ripartita come di seguito descritto. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po

(PdGPO), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni del quadro normativo e pianificatorio di riferimento. A tal riguardo è fatta altresì salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo del Deflusso Minimo Vitale con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato di cui all'art. 4. L'autorità concedente potrà richiedere l'installazione di ulteriori dispositivi di misura dello stesso DMV qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.

Nello specifico il DMV sarà ripartito tra: portata defluente attraverso i due passaggi tecnici per la risalita dell'ittiofauna previsti, uno in sinistra e uno in destra idrografica; portata defluente attraverso le due condotte interrate previste in adiacenza ai due passaggi per l'ittiofauna con funzione di rilascio di portate attrattive per una migliore individuazione da parte dell'ittiofauna dell'ingresso di valle dei due rispettivi passaggi; vena di mascheramento prevista lungo l'intera ampiezza del sovralzo mobile. La corretta



CESAR S.r.l.
Via Garosio, 4/E-12073CEVA (CN)
Tel. 0174.704273
FAX 0174.703735050043


funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti. In corrispondenza delle sezioni di prelievo-rilascio, in posizione visibile, dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV base, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di due distinte scale di risalita per l'ittiofauna con annessi canali di rilascio ausiliario con funzioni attrattive attraverso le quali dovrà essere garantito il transito delle corrette portate di progetto. Tali scale dovranno essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della Q_{PAI} e della velocità massima della corrente. La continuità fluviale dovrà essere garantita in tutte le condizioni idrologiche e di funzionamento dell'impianto, anche in presenza di soprizzo gonfiabile abbattuto. Gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile gli impatti.

Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del PTA e del PdGPO di cui al D.Lgs. 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dall'iniziativa, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale



[Handwritten signature]

relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi in prossimità delle opere ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell'acqua. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo di esempio: preservazione e/o ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ...).

Art. 14 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il Concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 15 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il Concessionario dovrà:

1. poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, presentare alla competente Direzione della Città metropolitana domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. entro sei mesi dalla data in cui verrà comunicata l'avvenuta conclusione delle attività di cui all'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. concernenti la comunicazione alle ditte espropriande della approvazione del progetto definitivo e della apposizione del vincolo;
2. iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di delega all'esercizio dei poteri espropriativi dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, alla Direzione Risorse Idriche, al Nucleo VAS/VIA di questa Amministrazione, all'ARPA territorialmente competente e all'AIPo;
3. condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di inizio lavori di cui sopra;

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dagli articoli successivi. Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità concedente e al Nucleo VAS/VIA della Città Metropolitana, all'ARPA territorialmente competente, all'A.I.Po e alla Regione Piemonte - Settore Difesa del Suolo cui dovrà essere tempestivamente comunicato anche l'avvio dell'esercizio della derivazione.



CESAR S.T.A.
Via Garibaldi, 4/E-10073 CEVA (CN)
Tel. 0174.704273
P.IVA/C.F. 03730000043

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. C. S.', located below the contact information.

**Art. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER
L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA**

Ultimati i lavori, il concessionario invierà alla Dir. Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Amministrazione, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- a. entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione e dei dispositivi di misura e di lettura;
- b. in detta dichiarazione dovrà essere menzionata l'avvenuta installazione della strumentazione di misura e/o di lettura delle portate prelevate e rilasciate e dei livelli idrici a monte dello sbarramento e comunicata la data in cui si provvederà alle necessarie tarature. Dovrà altresì essere allegata una tavola con il posizionamento dei misuratori/sensori, delle aste idrometriche e dei punti di presa e di restituzione delle acque.
- c. entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 25 comma 6 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo; entro mesi sei dalla data di detta trasmissione il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.


Art. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta dalla data del provvedimento di concessione.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere di derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario e i luoghi ripristinati con le modalità previste dal progetto di dismissione e delle misure di reinserimento e recupero ambientale, citato all'art. 4 del presente disciplinare.

Art. 18 - CANONE

Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, a seguito di richiesta della stessa, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre. Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dall'Amministrazione competente. Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in


CESAR S.r.l.
Via Garesio, 4/E-12073 CEVA (CN)
Tel. 0174.704273
P.IVA/C.F. 03735050043



relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata risultanti dal certificato medesimo. Il canone è aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla normativa vigente.

Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

- a) la stipula in data 31/8/2021 a beneficio di questa Amministrazione di Fideiussione bancaria con la Intesa San Paolo S.p.A., Agenzia di Cuneo Imprese per un importo pari a Euro 30.524,00 - a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, svincolata al termine della concessione medesima;
- b) il versamento della somma di Euro 205,00 sul c.c. bancario n. 3233854 intestato a "Città metropolitana di Torino", a titolo di spese di sorveglianza e apposizione targa dell'opera di captazione.

Il/la mancato/a, periodico/a, rinnovo/proroga della fidejussione di cui alla precedente lett. a) entro sessanta giorni antecedenti alla sua scadenza potrà essere motivo di revoca della concessione.

Art. 20 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI

Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione la Città Metropolitana di Torino e la Città di Collegno. Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli Enti rivieraschi secondo le quote ad essi spettanti



stabilite con apposito riparto di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Collegno del 14/7/2021 n. 186, il sovracanone annuo previsto per chilowatt di potenza nominale media, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale. Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno 2021 detto sovracanone annuo è dovuto in ragione di euro/kW 5,87 per kW medi 399, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Art. 21 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Torino, li 14/09/2021

Per il concessionario
CESAR S.r.l.
Via Garesio, 4/E - 12073 CEVA (CN)
Tel. 0174.704273
P.IVA/C.F. 03735050043



Il sottoscritto Luca Iorio, funzionario della Città metropolitana di Torino presso la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell' Atmosfera, autentica in data odierna le firme apposte in presenza dal Sig. Claudio Briatore nato a Ceva (CN) il 26/06/1973 e residente in Bagnasco (CN) Piazza Santa Margherita n. 14, in qualità di legale rappresentante di Cesar S.r.l., in calce e sul margine di ogni foglio del presente disciplinare, riconosciuto a mezzo di esibizione di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (C.I. n. AU7861525) rilasciata dal Comune di Bagnasco (CN) il 10/07/2014.

Il Funzionario

(dott. Luca IORIO)

